

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA REGIONALE

<<Norme in materia di energia>>

Capo I

Disposizioni generali e attribuzione di competenze

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, con la presente legge, disciplina le funzioni e l'organizzazione delle attività a essa attribuite in materia di energia dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie locali in attuazione della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), e la programmazione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni settoriali.

2. La Regione, in armonia con gli indirizzi e con gli strumenti della pianificazione strategica regionale e della politica energetica comunitaria e nazionale, per garantire il diritto all'energia e lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, promuove azioni e iniziative volte a conseguire:

a) l'uso efficiente e razionale dell'energia, il suo risparmio, la

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

<<Norme in materia di energia>>

Capo I

Disposizioni generali e attribuzione di competenze

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Identico

2. La Regione, in armonia con gli indirizzi e con gli strumenti della pianificazione strategica regionale e della politica energetica comunitaria e nazionale, per garantire il diritto all'energia e lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, promuove azioni e iniziative volte a conseguire:

a) Identica

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

valorizzazione e l'incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini del miglioramento dell'ambiente e dell'incremento dell'autonomia energetica regionale;

b) la garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento di energia per tutti gli utenti della regione anche con lo sviluppo e la razionalizzazione delle infrastrutture energetiche;

c) il contenimento e la riduzione dei costi dell'energia anche con misure per favorirne l'acquisto organizzato, per incrementarne l'importazione dall'estero, e per favorire l'aggregazione di società di servizi;

d) l'incremento della qualità del sistema energetico regionale con lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione tecnologica nel settore energetico e dell'uso di combustibili con ridotto impatto sull'ambiente;

e) l'incremento della competitività del sistema energetico regionale, favorendo la liberalizzazione del mercato e lo sviluppo di dinamiche concorrenziali;

f) la diffusione della conoscenza dell'uso razionale dell'energia per il contenimento dei fabbisogni e dei costi relativi;

Identica

b) Identica

c) Identica

d) Identica

e) Identica

f) Identica

g) incremento della generazione diffusa di energia, prodotta da cogenerazione, trigenerazione o attraverso conversione energetica dalla biomassa, con particolare riferimento agli impianti di piccola cogenerazione e micro cogenerazione, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (Attuazione della

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

Art. 2
(Funzioni della Regione)

1. La Regione, al fine di conseguire le finalità indicate all'articolo 1:

a) emana atti normativi e di indirizzo, elabora gli strumenti della programmazione energetica, razionalizza le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in materia di energia per quanto di competenza della Regione;

b) individua gli interventi che attuano le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, promuove misure per l'efficienza e il risparmio energetico e per l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nelle attività produttive, civili e dei trasporti;

c) partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento e intesa con gli organi dello Stato e con le altre Regioni;

d) provvede al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le infrastrutture energetiche di competenza ai sensi della presente legge, ed esercita tutte le altre funzioni amministrative non riservate a Province, Comuni e loro associazioni;

direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE).

Art. 2
(Funzioni della Regione)

1. La Regione, al fine di conseguire le finalità indicate all'articolo 1:

a) Identica

b) Identica

c) Identica

d) provvede al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le infrastrutture energetiche **non riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 110/2002 e di propria competenza ai sensi della presente legge, anche nei casi in cui le opere interessino più territori provinciali**, ed esercita tutte le altre funzioni amministrative non riservate a Province, Comuni e loro associazioni;

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

e) formula gli indirizzi e coordina l'esercizio delle funzioni conferite alle Autonomie locali;

f) definisce le modalità per far confluire nel sistema informativo regionale le banche dati, i risultati dei monitoraggi e i bilanci energetici;

g) definisce indirizzi e disposizioni per le verifiche degli impianti **termici** e la certificazione energetica degli edifici ed elabora, direttamente o in collaborazione con gli enti nazionali e locali, programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti **termici**;

h) promuove forme di incentivazione per favorire l'aggregazione, la gestione associata e la fusione tra operatori dei servizi di distribuzione del gas e dell'energia elettrica nel territorio regionale, per ottenere società di gestione risultanti che servano almeno centomila utenti finali;

i) favorisce la realizzazione di indagini conoscitive per determinare lo stato di consistenza, la stima del valore di mercato e la quota di proprietà comunale delle reti di distribuzione del gas naturale presenti sul territorio, ai fini della determinazione dei canoni di utilizzo, di equo indennizzo e delle condizioni economiche dei contratti di servizio per l'affidamento, da parte dei Comuni e ai sensi delle vigenti norme, del servizio di distribuzione locale del gas sul territorio;

e) Identica

f) Identica

g) definisce indirizzi e disposizioni per le verifiche degli impianti **di climatizzazione invernale-estiva e di generazione di energia** e per la certificazione energetica degli edifici ed elabora, direttamente o in collaborazione con gli enti nazionali e locali, programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti **di climatizzazione invernale-estiva e di generazione di energia**;

h) Identica

i) Identica

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

Art. 3
(Funzioni della Provincia)

1. La Provincia, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvede:

a) al controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, di cui all'articolo 11, comma 18, del Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

b) alle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio di elettrodotti di carattere locale con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano più territori comunali della medesima provincia;

c) alle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 10 e inferiore a 50 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 4, comma 2, lettera a);

j) promuove iniziative di studio e di progettazione finalizzate all'applicazione delle tecnologie emergenti nei settori delle fonti rinnovabili, del risparmio energetico e della generazione diffusa di energia.

Art. 3
(Funzioni della Provincia)

1. La Provincia, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvede:

a) Identica

b) Identica

c) alle autorizzazioni relative all'installazione, **al potenziamento** e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 10 e inferiore a 50 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 4, comma 2, lettera a);

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

d) alle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili, con potenza maggiore di 10 e inferiore a 50 megawatt termici, ovvero, qualora la potenza termica non fosse determinabile, con potenza elettrica nominale maggiore di 6 e inferiore a 30 megawatt elettrici, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 4, comma 2, lettera b), nonché alle autorizzazioni degli impianti che utilizzano anche rifiuti ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) di qualsiasi potenza;

e) alle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di gasdotti non di competenza statale che interessano più territori comunali della medesima provincia;

f) all'attività di promozione a livello provinciale e di contribuzione ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 24/2006 del risparmio energetico;

g) alla programmazione attuativa degli interventi eventualmente previsti a livello provinciale dal Piano energetico regionale di cui all'articolo 5.

Art. 4
(Funzioni del Comune)

1. Il Comune, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della

d) alle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili, con potenza maggiore di 10 e inferiore a 50 megawatt termici, ovvero, qualora la potenza termica non fosse determinabile, con potenza elettrica nominale maggiore di 6 e inferiore a 30 megawatt elettrici, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 4, comma 2, lettera b), nonché alle autorizzazioni degli impianti che utilizzano anche rifiuti ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), di qualsiasi potenza, **e comunque alle autorizzazioni di impianti a fonti rinnovabili che interessano più territori comunali della medesima provincia;**

e) Identica

f) Identica

g) Identica

Art. 4
(Funzioni del Comune)

1. Il Comune, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

normativa di settore, prevede:

a) agli adempimenti connessi alla certificazione energetica degli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), e all'adozione di provvedimenti atti a favorire su scala comunale il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;

b) al controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, di cui all'articolo 11, comma 18, del Regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

c) alla promozione locale delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, all'attività locale in materia di controllo e di uso razionale di energia;

d) all'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti;

e) alle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 10 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali;

f) alle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili, con potenza inferiore o uguale a 10 megawatt termici, ovvero, qualora la potenza termica non fosse determinabile, con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 6 megawatt elettrici, con esclusione degli impianti che utilizzano anche rifiuti ai sensi

normativa di settore, prevede:

a) agli adempimenti connessi alla certificazione energetica degli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), e all'adozione di provvedimenti atti a favorire su scala comunale il risparmio energetico, **la generazione di energia** e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;

b) Identica

c) Identica

d) Identica

e) Identica

f) Identica

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

del decreto legislativo 387/2003;

g) alle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di elettrodotti di carattere locale con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano esclusivamente il territorio comunale;

h) alle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti e depositi di oli minerali di capacità fino a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti.

2. I Comuni capoluogo e i Comuni associati ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), provvedono, qualora sia operativa la struttura competente in materia:

a) alle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali;

b) alle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili, con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici, ovvero, qualora la potenza termica non fosse determinabile, con potenza elettrica nominale maggiore di 6 e inferiore o uguale a 15 megawatt elettrici, con esclusione degli impianti che utilizzano anche rifiuti ai sensi del decreto legislativo 387/2003.

Identica

g) alle autorizzazioni all'installazione, **al potenziamento** e all'esercizio di elettrodotti di carattere locale con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano esclusivamente il territorio comunale;

h) Identica

2. Identico

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

Capo II
Programmazione energetica regionaleArt. 5
(Piano energetico regionale)

1. Il Piano energetico regionale (PER) è lo strumento di riferimento con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali e comunitari e delle norme vigenti, assicura una correlazione ordinata fra energia prodotta, il suo uso migliore e la capacità di assorbirla da parte del territorio e dell'ambiente, individua gli obiettivi principali e le direttrici di sviluppo e potenziamento del sistema energetico regionale per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, definendo programmi operativi, azioni, linee di indirizzo e di coordinamento, anche per individuare gli interventi oggetto di incentivazioni regionali.

2. Il PER è coordinato con gli altri strumenti della pianificazione regionale ed è aggiornato di norma ogni cinque anni.

3. Sono obiettivi del PER, nel rispetto dei principi di sostenibilità:

a) l'assicurazione della disponibilità dell'energia necessaria per tutti gli utenti del territorio regionale;

b) l'aumento dell'efficienza del sistema energetico regionale per favorire il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia;

c) l'incentivazione e lo sviluppo della **produzione** di energia da fonti rinnovabili;

d) la riduzione dei costi dell'energia favorendo la concorrenza fra gli operatori,

Capo II
Programmazione energetica regionaleArt. 5
(Piano energetico regionale)

1. Identico

2. Identico

3. Sono obiettivi del PER, nel rispetto dei principi di sostenibilità:

a) Identica

b) Identica

c) l'incentivazione e lo sviluppo della **generazione diffusa di energia e della produzione** da fonti rinnovabili;

d) Identica

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

la diversificazione delle fonti energetiche, le infrastrutture di interconnessione transfrontaliere e l'organizzazione di gruppi d'acquisto di energia;

Identica

e) il miglioramento ambientale anche con la riduzione delle emissioni dei gas responsabili delle variazioni climatiche derivanti dai processi di carattere energetico;

e) Identica

f) l'innovazione e la sperimentazione tecnologica e gestionale in tutti i settori energetici;

f) Identica

g) il raggiungimento di un risparmio energetico medio, rispetto ai consumi energetici regionali, almeno pari all' 1 per cento annuo, in conformità con quanto previsto dalla direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

g) Identica

4. Il PER contiene, tenuto conto delle analisi del sistema energetico regionale, dei dati e dei bilanci energetici, anche in riferimento ai fabbisogni e ai costi ambientali:

4. Identico

a) le indicazioni relative alle disponibilità energetiche potenziali del territorio e quelle derivanti dalle tendenze del sistema economico ed energetico regionale;

b) gli obiettivi strategici, i conseguenti obiettivi operativi e le relative azioni derivate da attuarsi attraverso programmi operativi;

c) gli scenari energetici regionali prevedibili, nell'arco temporale assunto,

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

delineati sia in assenza che in considerazione dell'ipotesi di attuazione dei programmi operativi;

d) l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per attuare i programmi operativi;

e) gli scenari di emissioni inquinanti e di anidride carbonica corrispondenti alle scelte e agli indirizzi del PER nel periodo considerato.

5. Per la redazione del PER, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni e, inoltre, stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e privati che diano garanzia di specifica competenza tecnico-scientifica.

6. Il PER è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di energia, sentite le altre strutture regionali interessate da programmi operativi individuati dal PER stesso e competenti per l'attuazione di specifici programmi operativi e interventi in materia di energia.

7. Il PER è adottato dalla Giunta regionale, è sottoposto alle procedure di consultazione partecipate di Agenda 21, nonché a quelle relative alla valutazione ambientale strategica di cui alla legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004), è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente per l'energia, è emanato con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

8. Il PER costituisce strumento

Identico

5. Identico

6. Identico

7. Identico

8. Identico

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

pianificatorio di riferimento per le azioni regionali in materia di energia.

Art. 6
(Programmazione degli interventi)

1. La programmazione delle risorse finanziarie in materia di energia è effettuata in coerenza con gli indirizzi, gli obiettivi e le indicazioni del PER, ed è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la struttura regionale competente in materia di energia.

Art. 7
(Incentivi finanziari di politica energetica)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, in attuazione del PER, la Regione incentiva la realizzazione di iniziative, anche di studio e progettazione con particolare riferimento all'innovazione tecnologica e alla ricerca delle migliori tecnologie, nei settori delle fonti energetiche rinnovabili, del risparmio energetico, dei sistemi ad alta efficienza energetica e ridotti impatti ambientali e dell'idrogeno.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono attuati mediante la concessione, anche a integrazione di assegnazioni comunitarie o statali, di contributi, cofinanziamenti, e altre forme di incentivazione finanziaria, a favore di imprese ed enti pubblici anche economici aventi sede nel territorio regionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti alle imprese.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi prioritariamente per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse.

Identico

Art. 6
(Programmazione degli interventi)

Identico

Art. 7
(Incentivi finanziari di politica energetica)

Identico

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con la legge finanziaria è determinata l'entità dello stanziamento da destinare per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

Capo III
Accordi e intese con lo Stato

Art. 8
(Accordi fra Stato e Regione)

1. La Regione è autorizzata a stipulare accordi con lo Stato al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze energetiche.

Art. 9
(Intesa fra Stato e Regione)

1. L'intesa regionale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 110/2002 è espressa dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per l'energia di concerto con gli altri Assessori interessati.

2. La Giunta regionale, ai fini dell'espressione dell'intesa, valuta le risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, la sostenibilità complessiva, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, territoriali, socio-economici, sanitari e di sicurezza, nonché l'interesse regionale complessivo.

3. L'intesa di cui al comma 1 può essere subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 12, comma 1.

Identico

Capo III
Accordi e intese con lo Stato

Art. 8
(Accordi fra Stato e Regione)

Identico

Art. 9
(Intesa fra Stato e Regione)

1. L'intesa regionale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 110/2002 **o di cui ad altre norme statali** è espressa dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per l'energia di concerto con gli altri Assessori interessati.

2. Identico

3. Identico

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

4. La Giunta regionale, per l'espressione dell'intesa di cui al comma 1 sugli impianti e infrastrutture energetiche di competenza statale, su proposta dell'Assessore regionale competente per l'energia, definisce criteri di ammissibilità e garanzie ai quali gli interventi devono rispondere.

Capo IV

Provvedimenti autorizzativi e sanzioni

Art. 10

(Autorizzazioni)

1. Sono soggette ad autorizzazione di installazione ed esercizio rilasciata dalle Amministrazioni competenti ai sensi degli articoli 2, 3 e 4:

a) gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili, con riferimento al decreto legislativo 387/2003 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), nei casi ivi previsti e alla normativa regionale in materia;

b) gli elettrodotti, con riferimento alla normativa regionale in materia e al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;

c) i gasdotti non di competenza statale con riferimento al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato

4. Identico

Capo IV

Provvedimenti autorizzativi e sanzioni

Art. 10

(Autorizzazioni)

1. Sono soggette ad autorizzazione di installazione ed esercizio rilasciata dalle Amministrazioni competenti ai sensi degli articoli 2, 3 e 4:

a) Identica

b) gli elettrodotti **e il potenziamento di quelli esistenti**, con riferimento alla normativa regionale in materia e al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;

c) Identica

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), e al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;

d) i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto sul territorio regionale con riferimento all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Legge di semplificazione 1999) e all'articolo 1, comma 17, della legge 239/2004;

e) gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali, con riferimento al Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, e alla normativa regionale in materia;

f) gli impianti e i depositi di stoccaggio di oli minerali con riferimento all'articolo 1, comma 56, della legge 239/2004, al Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420, al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239), e alla normativa regionale in materia,

Identica

d) Identica

e) Identica

f) Identica

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

e con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 se dotati di relativi oleodotti.

2. Gli impianti e le infrastrutture di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito al comma 3, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione **e** con le modalità di cui alle vigenti disposizioni previste per l'istituto della conferenza di servizi.

3. **Le autorizzazioni di cui al comma 1, lettera e), limitatamente agli** impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali con potenza inferiore o uguale a 10 megawatt termici, **e di cui al comma 1, lettera f), limitatamente a** impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali non dotati di relativi oleodotti, sono rilasciate con le modalità **di cui al comma 2 su richiesta dell'interessato.**

4. L'autorizzazione unica rilasciata a seguito di conferenza di servizi sostituisce autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, e costituisce dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge.

Identica

2. Gli impianti e le infrastrutture di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito al comma 3, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione, con le modalità **e nei termini** di cui alle vigenti disposizioni previste per l'istituto della conferenza di servizi.

3. **Per le linee elettriche con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt, per gli** impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali con potenza inferiore o uguale a 10 megawatt termici **e per gli** impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali non dotati di relativi oleodotti, **le autorizzazioni sono rispettivamente** rilasciate con le modalità **previste dalle norme richiamate al comma 1, lettere b), e) e f), e solo in caso di specifica richiesta dell'interessato con il procedimento unificato di cui al comma 2.**

4. L'autorizzazione unica rilasciata a seguito di conferenza di servizi sostituisce autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, e costituisce dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge; **l'efficacia dell'autorizzazione unica è in ogni caso subordinata al formale, anche successivo, rilascio da parte degli enti competenti delle concessioni d'uso demaniali e di beni pubblici eventualmente dovute, ferma restando la necessità dei relativi assensi al rilascio espressi dagli enti stessi e acquisiti in sede di procedimento**

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

5. Nei casi in cui la dichiarazione di pubblica utilità non consegua implicitamente da disposizioni di legge, questa può essere dichiarata in modo espresso con il provvedimento di autorizzazione unica di cui al presente articolo previa conforme deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 67, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

6. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate previa verifica della compatibilità degli interventi con gli obiettivi, i programmi, le azioni, gli indirizzi e le previsioni del PER.

7. Partecipano alla conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo tutte le Amministrazioni pubbliche che, ai sensi delle vigenti norme di settore, **rilasciano** sul progetto autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati. Le Amministrazioni partecipanti, prima della conferenza di servizi, istruiscono gli atti ricevuti in relazione ai provvedimenti di competenza loro attribuiti e agli eventuali relativi subprocedimenti.

8. In luogo della diretta partecipazione alla conferenza di servizi le Amministrazioni pubbliche interessate possono manifestare le loro determinazioni favorevoli senza prescrizioni attraverso l'invio degli atti di competenza all'Amministrazione procedente entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dalla data di ricevimento, da parte delle

unificato.

5. Identico

6. Identico

7. Partecipano alla conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo tutte le Amministrazioni pubbliche che, ai sensi delle vigenti norme di settore, **sono competenti a rilasciare** sul progetto autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati. Le Amministrazioni partecipanti, prima della conferenza di servizi, istruiscono gli atti ricevuti in relazione ai provvedimenti di competenza loro attribuiti e agli eventuali relativi subprocedimenti.

8. Identico

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

Amministrazioni pubbliche, degli elaborati completi allegati all'istanza rivolta all'Amministrazione precedente.

Identico

9. Possono essere invitati alla conferenza di servizi, ai fini della salvaguardia e tutela degli interessi pubblici gestiti, e comunque senza diritto di voto, i soggetti titolari di concessione di gestione di opere e servizi pubblici e di interesse pubblico, nonché i soggetti che gestiscono infrastrutture di interesse pubblico aventi interferenze con i progetti.

9. Identico

10. L'autorizzazione unica è rilasciata sulla base di istanza contenente l'elenco di tutte le interferenze e dei provvedimenti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, nonché gli elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici; il procedimento autorizzativo può essere avviato anche sulla base di elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto preliminare dei lavori pubblici. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il progetto è corredato dell'elenco dei nominativi e degli indirizzi dei proprietari delle aree interessate, nonché del relativo piano parcellare.

10. Identico

11. Nei casi in cui il progetto è soggetto all'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), la stessa è acquisita nell'ambito del procedimento unificato di cui al comma 2.

11. Identico

12. L'autorizzazione fissa i termini, non superiori a due anni, entro i quali i lavori devono essere iniziati e i termini,

12. L'autorizzazione fissa i termini, non superiori a due anni, entro i quali i lavori devono essere iniziati e i termini,

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

decorrenti dall'inizio dei lavori, entro i quali i lavori stessi devono essere conclusi. I termini possono essere prorogati per cause di forza maggiore e non imputabili al titolare dell'autorizzazione.

13. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate anche in sanatoria, fatte salve le vigenti disposizioni in materia edilizia e urbanistica.

14. In ambito regionale le forme di pubblicazione previste dal regio decreto 1775/1933 sono obbligatorie nei soli casi di realizzazione di elettrodotti dichiarati di pubblica utilità.

15. L'Amministrazione competente al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, può porre a carico del soggetto richiedente le spese per le attività istruttorie tecniche, amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, ivi comprese le spese per eventuali consulenze di professionalità esterne alla pubblica amministrazione, con le modalità e i limiti di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 239/2004.

16. Le spese di cui al comma 15 sono determinate, per le procedure di competenza della Regione, con deliberazione della Giunta regionale e, per le procedure di competenza delle Autonomie locali, dagli organi statutari competenti.

Art. 11

(Interventi non soggetti ad autorizzazione)

1. Non sono soggetti ad autorizzazioni ai fini della presente legge, fermo restando l'obbligo per il proponente di ottenere gli eventuali provvedimenti

decorrenti dall'inizio dei lavori, entro i quali i lavori stessi devono essere conclusi. I termini possono essere prorogati per cause di forza maggiore e **comunque** non imputabili al titolare dell'autorizzazione.

13. Identico

14. Identico

15. Identico

16. Identico

Art. 11

(Interventi non soggetti ad autorizzazione)

1. Non sono soggetti ad autorizzazioni ai fini della presente legge, fermo restando l'obbligo per il proponente di ottenere gli eventuali provvedimenti

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

autorizzativi in materia urbanistica, ambientale, sanitaria, di sicurezza e fiscale:

a) gli impianti di produzione elettrica in cogenerazione alimentati a gas naturale di potenza inferiore o uguale a 3 megawatt termici, i gruppi elettrogeni di soccorso e i gruppi elettrogeni costituenti attività a inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi delle vigenti norme;

b) i pannelli solari fotovoltaici qualora esclusivamente installati sull'involucro degli edifici;

c) gli impianti eolici per uso domestico di potenza fino a 5 chilowatt per unità immobiliare;

d) l'installazione di impianti di microgenerazione elettrica anche in cogenerazione alimentati a biomasse di potenza inferiore o uguale a 1 megawatt termico;

e) gli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità inferiore o uguale a 25 metri cubi se per usi privati, agricoli e industriali, ovvero di capacità inferiore o uguale a 10 metri cubi se per usi commerciali, nonché i depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) se in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a 1000 kilogrammi di prodotto;

f) le linee elettriche **non comprese nelle definizioni di cui all'articolo 12, comma 3, nonché quelle con tensione pari a 20 chilovolt e di lunghezza non superiore a metri 500 relative a opere**

autorizzativi in materia urbanistica, ambientale, sanitaria, **di telecomunicazioni**, di sicurezza e fiscale:

a) Identica

b) i pannelli solari fotovoltaici qualora esclusivamente installati sull'involucro degli edifici **ovvero nell'area di pertinenza urbanistica degli edifici stessi**;

c) gli impianti eolici per uso domestico di potenza fino a 10 chilowatt per unità immobiliare fino a un massimo di potenza complessiva per edificio pari a 50 chilowatt;

d) Identica

e) Identica

f) le linee elettriche con tensione **inferiore o uguale a 35 chilovolt**, sempre che per la loro realizzazione non siano previste procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 e

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

di allacciamento a cabine e posti di trasformazione o relative a opere di ricostruzione sullo stesso tracciato e a tratti in cavo interrato, sempre che per la loro realizzazione non siano previste procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 e siano state **già** istituite le relative servitù a seguito di accordi bonari fra le parti.

Art. 12

(Norme particolari per il rilascio delle autorizzazioni)

1. Per assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale dei progetti di impianti e infrastrutture energetiche, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 387/2003, la Regione può subordinare il rilascio dell'autorizzazione di sua competenza alla stipulazione di accordi con i proponenti, che prevedano una o più delle seguenti condizioni:

a) quantificate e positive ricadute sul territorio in termini di vantaggi economici e di sviluppo per le utenze produttive o civili del territorio regionale;

b) misure di compensazione e riequilibrio ambientale, compresi

siano state istituite le relative servitù a seguito di accordi bonari fra le parti, **che siano:**

1) interrate;

2) aeree con lunghezza non superiore a 500 metri qualora relative a opere di allacciamento a cabine e posti di trasformazione;

3) sostituzioni di linee esistenti qualora realizzate sullo stesso tracciato con conduttori, impianti e strutture di pari caratteristiche tecniche.

Art. 12

(Norme particolari per il rilascio delle autorizzazioni)

1. Identico

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

interventi e opere di razionalizzazione di infrastrutture esistenti, con previsione di tempi e fasi di attuazione degli interventi stessi;

c) previsione del ripristino dello stato dei luoghi e relative garanzie in caso di cessazione o dismissione delle attività energetiche.

2. L' autorizzazione è revocata in ogni tempo qualora siano accertate violazioni degli accordi di cui al comma 1.

3. Ai fini della presente legge per elettrodotti di carattere sovraregionale, regionale e locale si intendono, rispettivamente, quelli, con tensione **superiore o uguale a 20 chilovolt e comunque** inferiore o uguale a 150 chilovolt, il cui tracciato interessa i confini anche nazionali del territorio regionale, quelli il cui tracciato interessa il territorio di più province e quelli il cui tracciato interessa uno o più territori comunali.

4. Ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità l' autorizzazione unica, rilasciata con le modalità di cui all' articolo 10, relativa agli elettrodotti di carattere sovraregionale, regionale e locale, qualora realizzati da soggetti titolari di obblighi di servizio pubblico in relazione alle attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica ai sensi delle vigenti norme.

5. Ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità l' autorizzazione unica, rilasciata con le modalità di cui all' articolo 10, relativa agli elettrodotti di carattere sovraregionale, limitatamente alle linee elettriche transfrontaliere realizzate da soggetti in possesso dei requisiti previsti ai sensi del decreto ministeriale 21 ottobre 2005 (Modalità e criteri per il rilascio

Identico

2. Identico

3. Ai fini della presente legge per elettrodotti di carattere sovraregionale, regionale e locale si intendono, rispettivamente, quelli, con tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt, il cui tracciato interessa i confini anche nazionali del territorio regionale, quelli il cui tracciato interessa il territorio di più province e quelli il cui tracciato interessa uno o più territori comunali.

4. Identico

5. Identico

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2005, n. 256, che connettono nodi, a tensione uguale o superiore a 120 chilovolt, appartenenti a sistemi elettrici nazionali diversi.

6. Relativamente agli elettrodotti di carattere sovraregionale di cui al comma 5 ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, e agli elettrodotti transfrontalieri di competenza statale realizzati da soggetti in possesso dei requisiti di cui allo stesso comma 5 ai fini del raggiungimento dell'intesa con lo Stato, i progetti:

a) devono comportare la previsione che una quota significativa del totale dell'energia elettrica disponibile venga destinata al soddisfacimento dei fabbisogni di imprese produttive artigianali e industriali localizzate e operanti nel territorio regionale;

b) devono ottenere la preventiva favorevole valutazione, in merito alle loro caratteristiche tipologiche, tecniche e costruttive, da parte degli enti gestori delle reti di trasmissione nazionale interessati in relazione agli obblighi loro attribuiti relativi alla sicurezza, affidabilità ed efficienza delle reti e dei sistemi elettrici nazionali ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali;

c) devono documentare l'avvio dei procedimenti per l'ottenimento dei relativi provvedimenti autorizzativi in territorio estero da parte degli enti competenti.

7. Nei casi in cui sia necessario procedere a una selezione tra più soggetti interessati, fra più progetti relativi agli

Identico

6. Identico

7. Identico

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

elettrodotti di cui al comma 6, a parità di condizioni di sicurezza, affidabilità ed efficienza, sono preferiti quelli che prevedono di destinare energia elettrica in maggiore quantità al sistema produttivo regionale e, in subordine, quelli che prevedono di destinare energia elettrica alle imprese di maggiore rilevanza economica e occupazionale nel contesto regionale.

8. L'autorizzazione unica relativa a progetti di elettrodotti di carattere sovraregionale che interessano il territorio della Regione Veneto è rilasciata previo raggiungimento di intesa, espressa con le modalità di cui all'articolo 9.

9. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti di generazione elettrica a biomasse, nonché di nuovi impianti per la produzione di biodiesel, sono autorizzati dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 10 solo a condizione che tali impianti utilizzino biomasse ricavate e provenienti dal territorio regionale per una quantità significativa del totale. L'istanza di autorizzazione deve dimostrare tale condizione con un programma di esercizio dell'impianto che preveda anche documentati accordi di partecipazione sottoscritti con operatori agricoli e forestali aventi sedi e relative proprietà nel territorio regionale.

Art. 13

(Provvedimento dichiarativo finale)

1. Il rilascio degli atti finali di collaudo o della certificazione finale del professionista, nei casi previsti dalla vigente normativa di settore, abilita gli impianti e le infrastrutture energetiche

Identico

8. Identico

9. Identico

Art. 13

(Provvedimento dichiarativo finale)

1. Ai fini dell'abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti e delle infrastrutture energetiche autorizzati ai sensi della presente legge, l'amministrazione competente,

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

all'esercizio definitivo. La certificazione finale del professionista deve essere trasmessa all'Amministrazione competente prima dell'effettivo esercizio definitivo degli impianti e delle infrastrutture.

2. Gli impianti e le infrastrutture energetiche possono essere esercitati in via provvisoria sulla base di specifica autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione competente con le modalità di cui alle vigenti norme di settore, fatta eccezione per impianti e depositi soggetti alla vigente normativa sui rischi di incidenti rilevanti, per i quali non è ammesso il rilascio di provvedimenti di esercizio provvisorio. In tutti i casi la richiesta di esercizio provvisorio deve essere preceduta da una dichiarazione del direttore dei lavori di conformità dei lavori realizzati al progetto autorizzato.

3. L'Amministrazione competente, sulla base degli atti di collaudo e di verifica previsti dalle norme di settore, acquisiti e trasmessi a propria cura e spese dal soggetto autorizzato, rilascia un provvedimento dichiarativo finale sulle verifiche effettuate e sui collaudi ottenuti, ai fini della messa in esercizio definitiva degli impianti e delle infrastrutture.

sulla base degli atti di collaudo e di verifica rilasciati nei casi previsti dalle norme di settore da parte dei relativi enti competenti, nonché delle certificazioni finali del professionista sostitutive degli atti di collaudo nei casi previsti, tutti acquisiti e trasmessi a propria cura e spese dal soggetto autorizzato, rilascia un provvedimento dichiarativo finale sulle verifiche effettuate e sui collaudi ottenuti.

2. Gli impianti e le infrastrutture energetiche **autorizzati** possono essere esercitati in via provvisoria sulla base di specifica autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione competente con le modalità di cui alle vigenti norme di settore, fatta eccezione per impianti e depositi soggetti alla vigente normativa sui rischi di incidenti rilevanti, per i quali non è ammesso il rilascio di provvedimenti di esercizio provvisorio. In tutti i casi la richiesta di esercizio provvisorio deve essere preceduta da una dichiarazione del direttore dei lavori di conformità dei lavori realizzati al progetto autorizzato.

3. Per gli elettrodotti autorizzati ai sensi della presente legge, all'Amministrazione competente è inviata, in luogo del collaudo, una certificazione finale sottoscritta da un professionista responsabile e abilitato, diverso dal progettista delle opere e indipendente rispetto al titolare dell'autorizzazione. La certificazione finale attesta la funzionalità delle opere realizzate, la loro conformità alle norme tecniche vigenti, al progetto autorizzato, alle prescrizioni tecniche e agli obblighi particolari imposti con l'autorizzazione, ed è trasmessa entro quattro anni dalla messa in esercizio dell'infrastruttura e dei relativi

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

Art. 14

(Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione decade automaticamente a seguito del mancato rispetto dei termini di inizio e ultimazione lavori.

2. Le autorizzazioni sono revocate qualora persista la violazione di uno o più obblighi o prescrizioni contenuti nelle medesime, ferme restando le sanzioni previste dalla presente legge. A tal fine l'Amministrazione competente notifica al soggetto autorizzato la violazione con contestuale diffida a conformarsi entro congrui termini agli obblighi contenuti nell'autorizzazione stessa.

3. La diffida di cui al comma 2 dispone l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'impianto o infrastruttura autorizzati e le modalità per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni violate.

4. L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e per la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico.

impianti, qualora entro tre anni non siano state presentate opposizioni dal Ministero competente per le interferenze elettromagnetiche con linee di telecomunicazioni ai sensi delle vigenti norme.

4. La certificazione finale di cui al comma 3 tiene luogo del provvedimento dichiarativo finale di cui al presente articolo.

Art. 14

(Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione)

Identico

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

Art. 15

(Sanzioni amministrative)

1. L'installazione e l'esercizio di infrastrutture e impianti energetici **in** assenza delle autorizzazioni di cui all'articolo 10 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento in solido di una somma, a carico del proprietario, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori, determinata come segue:

a) da 50 euro a 300 euro **per ogni chilowatt termico, ovvero da 35 euro a 210 euro** per ogni chilowatt elettrico, di potenza **nominale** in caso di impianti di produzione di energia elettrica;

b) da 30 euro a 180 euro per ogni metro lineare in caso di linee elettriche e di altre infrastrutture lineari a rete di cui alla presente legge;

c) da 600 euro a 3600 euro per ogni metro quadrato in caso di stazioni e cabine elettriche, nonché in caso di impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali e di gas naturale anche liquefatto, fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo 128/2006 per le attività relative al gas da petrolio liquefatto.

2. La violazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 di obblighi o prescrizioni posti con l'autorizzazione è soggetta alla

Art. 15

(Sanzioni amministrative)

1. L'installazione e l'esercizio di infrastrutture e impianti energetici **per i quali si accerti** l'assenza delle autorizzazioni di cui all'articolo 10, **ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti norme di settore e gli obblighi di vigilanza locale edilizia e urbanistica, e fermo restando l'obbligo della riduzione a conformità**, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento in solido di una somma, a carico del proprietario, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori, **comminata dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della presente legge**, determinata come segue:

a) da 50 euro a 300 euro per ogni chilowatt elettrico di potenza **installata** in caso di impianti di produzione di energia elettrica;

b) Identica

c) Identica

2. Identico

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

sanzione amministrativa del pagamento in solido di una somma pari a un terzo di quelle stabilite al comma 1, fermo restando l'obbligo di riduzione a conformità.

3. Ferme restando le sanzioni previste all'articolo 15 del decreto legislativo 192/2005, la mancata installazione **dei pannelli solari termici o dell'impiantistica di predisposizione dei pannelli solari fotovoltaici** di cui all'articolo 18, **commi 1 e 2**, comporta la sanzione amministrativa, a carico del soggetto titolare **dell'autorizzazione**, del pagamento di una somma pari al doppio del valore venale **dei pannelli solari non installati, o dell'impiantistica di predisposizione non installata**, determinati **a cura dell'Ufficio tecnico comunale**, fermo restando l'obbligo delle relative installazioni.

4. Gli importi delle sanzioni stabiliti dal presente articolo sono periodicamente aggiornati con deliberazione della Giunta regionale.

Capo V
Disposizioni varie

Art. 16

(Verifiche degli impianti termici degli edifici)

1. Al fine di garantire condizioni omogenee agli utenti della regione e di coordinare le procedure per i controlli e le verifiche degli impianti termici di cui al decreto legislativo 192/2005, la Giunta regionale determina gli indirizzi e gli elementi omogenei, individuati in coordinamento con le Province e i Comuni con più di 40.000 abitanti, delle procedure di controllo, dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici.

Identico

3. Ferme restando le sanzioni previste all'articolo 15 del decreto legislativo 192/2005, la mancata installazione **degli impianti e delle apparecchiature per l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica negli edifici** di cui all'articolo 18, comporta la sanzione amministrativa, a carico del soggetto titolare **del provvedimento edilizio**, del pagamento di una somma pari al doppio del valore venale **degli impianti e delle apparecchiature non installate**, determinati **dall'Ufficio tecnico comunale**, fermo restando l'obbligo delle relative installazioni.

4. Identico

Capo V
Disposizioni varie

Art. 16

(Verifiche degli impianti termici degli edifici)

Identico

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

Art. 17

(Catasto informatico comunale degli impianti termici)

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 192/2005, la Regione promuove, nell'ambito del sistema informativo regionale, la realizzazione del catasto informatico comunale degli impianti termici degli edifici per facilitare, omogeneizzare e rendere più efficaci, efficienti ed economici gli adempimenti degli enti e degli organismi preposti agli accertamenti e ispezioni degli impianti stessi ai fini del contenimento dei consumi energetici. Con legge finanziaria regionale sono indicate le relative risorse finanziarie.

2. Ai fini di cui al comma 1 e a decorrere dall'1 gennaio 2008, il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o un terzo responsabile comunicano, entro centottanta giorni, ai Comuni la titolarità, l'ubicazione, la potenza nominale, l'anno di installazione e il tipo di combustibile in uso del proprio impianto, nonché le sue successive sostituzioni o potenziamenti. Le società distributrici di combustibili comunicano ai Comuni la titolarità e l'ubicazione degli impianti da loro riforniti negli ultimi dodici mesi.

3. I Comuni mantengono aggiornato il catasto informatico comunale degli impianti termici.

4. Le informazioni relative al catasto informatico comunale degli impianti termici sono pubblicate sulla rete internet a disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati tenuto conto della normativa nazionale e comunitaria in materia di riservatezza dei dati personali,

Art. 17

(Catasto informatico comunale degli impianti termici)

Identico

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

commerciali e industriali, e sono in ogni caso rese disponibili alle competenti strutture dell'Amministrazione regionale.

Art. 18

(Obbligo di installazione di pannelli solari termici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi di nuova costruzione e in quelli di ristrutturazione edilizia di edifici, è fatto obbligo dell'installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria con dimensionamento almeno pari al 50 per cento del fabbisogno annuale dell'impianto termico dell'edificio, fatti salvi documentati impedimenti tecnici dichiarati dal professionista responsabile e fatte salve le eventuali determinazioni in materia di tutela di vincoli paesaggistici e monumentali.

2. Nei casi di cui al comma 1, contestualmente all'installazione dei pannelli solari termici, è fatto obbligo della predisposizione negli edifici dell'impiantistica necessaria alla successiva installazione di pannelli solari fotovoltaici.

Art. 19

(Piani delle reti di distribuzione di energia elettrica)

1. La tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, la razionalizzazione, la funzionalità e l'ottimizzazione della rete regionale degli elettrodotti, nonché la tutela e il risanamento del paesaggio e dell'ambiente, sono assicurati anche attraverso procedure concertate di

Identico

Art. 18

(Obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia negli edifici)

1. In materia di installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici, o di utilizzo di altre fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica negli edifici pubblici e privati, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 192/2005 e successive modifiche.

SOPPRESSO

Art. 19

(Piani delle reti di distribuzione di energia elettrica)

1. La tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, la razionalizzazione, la funzionalità e l'ottimizzazione della rete regionale degli elettrodotti, nonché la tutela e il risanamento del paesaggio e dell'ambiente, sono assicurati anche attraverso procedure concertate di

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

programmazione delle linee elettriche e degli impianti aventi tensione nominale inferiore o uguale a 150 chilovolt.

2. I soggetti titolari di concessione di distribuzione di energia elettrica, entro il 31 dicembre di ogni anno, inviano ai Comuni, alle Province interessate e alla Regione, il Piano delle reti di propria competenza, predisposto in concertazione e in accordo con gli stessi enti locali interessati. Aggiornamenti e varianti al Piano della rete possono essere predisposti e presentati in ogni tempo.

3. Il Piano della rete, comprendente le linee e gli impianti aventi tensione superiore **o uguale a 20 chilovolt** e inferiore o uguale a 150 chilovolt, prodotto su supporto informatico, definito su carta tecnica regionale e corredato di relazione tecnica e illustrativa, in formato compatibile con il sistema informativo regionale:

a) prevede le linee elettriche e gli impianti di nuova realizzazione e gli interventi di razionalizzazione comprendenti: la dismissione e la conseguente demolizione di porzioni di rete, l'ampliamento di impianti esistenti, il potenziamento di reti e impianti, la sostituzione e/o il rinnovo anche con l'interramento di linee e impianti;

b) indica le linee aeree da demolire e da sostituire con linee in cavo interrato, nonché le linee aeree dismesse da demolire;

programmazione delle linee elettriche e degli impianti aventi tensione nominale **superiore a 35 chilovolt e** inferiore o uguale a 150 chilovolt.

2. Identico

3. Il Piano della rete, comprendente le linee e gli impianti aventi tensione superiore **a 35 chilovolt** e inferiore o uguale a 150 chilovolt, prodotto su supporto informatico, definito su carta tecnica regionale e corredato di relazione tecnica e illustrativa, in formato compatibile con il sistema informativo regionale:

a) prevede le linee elettriche e gli impianti di nuova realizzazione e gli interventi di razionalizzazione comprendenti: la dismissione e la conseguente demolizione di porzioni di rete, l'ampliamento di impianti esistenti, il potenziamento di reti e impianti, la sostituzione e/o il rinnovo anche con l'interramento di linee e impianti, **fatta eccezione degli interventi necessari per far fronte alle richieste di connessione alla rete da parte di ulteriori utenze di produzione e consumo;**

b) Identica

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

c) dimostra ed esplicita le ragioni specifiche e strategiche relative alla necessità delle nuove linee, nonché degli interventi di razionalizzazione, ai fini dell'operatività e sicurezza del servizio, e le motivazioni relative alle scelte di tracciato e alla tipologia costruttiva;

d) esplicita, con una dichiarazione di sintesi, le risultanze del percorso concertativo effettuato, le modalità, le ragioni e le motivazioni del recepimento delle considerazioni e dei pareri ambientali acquisiti in sede di consultazioni.

4. Ai fini della realizzazione di una o più delle opere e delle infrastrutture previste nel Piano della rete, la conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui alla presente legge è indetta entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

5. Decorso il termine per la conclusione della conferenza di cui al comma 4, le relative opere e infrastrutture si intendono approvate e i lavori relativi alla loro installazione possono essere iniziati previa comunicazione alle Amministrazioni competenti.

6. I procedimenti autorizzativi relativi ai progetti di linee elettriche presentati dai soggetti titolari di concessione di distribuzione di energia elettrica, fatta in ogni caso eccezione per quelli in cavo interrato, sono sospesi dalle Amministrazioni competenti fino all'avvenuto ricevimento del relativo Piano della rete contenente la previsione delle linee progettate e oggetto della richiesta

c) Identica

d) Identica

4. Identico

5. Decorso il termine per la conclusione della conferenza di cui al comma 4, le relative opere e infrastrutture si intendono approvate e i lavori relativi alla loro installazione possono essere iniziati previa comunicazione alle Amministrazioni competenti, **sempre che per la loro realizzazione non siano previste procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 e siano state istituite le relative servitù a seguito di accordi bonari fra le parti.**

6. I procedimenti autorizzativi relativi ai progetti di linee elettriche presentati dai soggetti titolari di concessione di distribuzione di energia elettrica, fatta in ogni caso eccezione per quelli in cavo interrato **e fermo restando quanto stabilito al comma 3, lettera a)**, sono sospesi dalle Amministrazioni competenti fino all'avvenuto ricevimento del relativo Piano della rete contenente la previsione

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

di autorizzazione.

Art. 20
(Catasto informatico regionale degli elettrodotti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 19, comma 1, e ai fini della determinazione dei livelli dei campi elettromagnetici degli elettrodotti e delle relative condizioni di esposizione della popolazione ai medesimi, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), è istituito il catasto informatico regionale degli elettrodotti con tensione uguale o superiore a 130 chilovolt.

2. Il catasto di cui al comma 1 deve consentire:

a) di disporre di un inventario delle linee elettriche di cui al comma 1 presenti sul territorio;

b) di determinare i livelli di campi elettrici e magnetici di linee esistenti sul territorio, anche a seguito di interventi di loro ristrutturazione e potenziamento;

c) di valutare i livelli di campi elettrici e magnetici di nuove linee tenendo conto di quelle esistenti;

d) di evidenziare le eventuali situazioni critiche in termini di esposizione della popolazione ai campi magnetici a bassa frequenza;

e) di determinare l'estensione delle fasce di rispetto degli elettrodotti di cui al comma 1 anche ai fini dell'attività di

delle linee progettate e oggetto della richiesta di autorizzazione.

Art. 20
(Catasto informatico regionale degli elettrodotti)

Identico

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

pianificazione territoriale delle Autonomie locali.

Identico

3. Il catasto di cui al comma 1 contiene informazioni relative a :

- a) dati dei gestori e dei proprietari;
- b) codifiche, denominazioni e tipologie degli elementi della linea e dei relativi impianti;
- c) dati autorizzativi delle linee e dei relativi impianti;
- d) dati geografici degli elementi e dei tracciati delle linee e dei relativi impianti organizzati in ambiente GIS ai fini della loro visualizzazione su opportuno supporto informatico;
- e) dati tecnici e fisici delle linee ai fini del calcolo delle emissioni di campo elettrico e magnetico e relative fasce di rispetto;
- f) valori di campo misurati ai fini del monitoraggio spaziale e temporale dei livelli di campo magnetico.

4. I gestori delle linee elettriche trasmettono all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) i dati necessari all'implementazione del catasto di cui al comma 1 con le modalità di cui al comma 6.

5. Le informazioni relative al catasto informatico regionale degli elettrodotti sono pubblicate sulla rete internet a disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati tenuto conto della normativa nazionale e comunitaria in materia di riservatezza dei dati personali, commerciali e industriali e sono in ogni

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

caso rese disponibili alle competenti strutture dell'Amministrazione regionale.

6. Alla realizzazione e alle modalità di gestione del catasto di cui al comma 1 provvede l'ARPA, secondo le disposizioni di cui al presente articolo e con la definizione delle specifiche modalità operative per la realizzazione del catasto e per i requisiti di accesso ai dati pubblicati.

Art. 21

(Azioni regionali a favore del sistema produttivo e degli utenti finali)

1. Per contribuire alla riduzione dei costi dell'energia elettrica e del gas la Regione promuove e favorisce la formazione di organizzazioni societarie e forme associative per l'acquisto di energia sul libero mercato ai prezzi più vantaggiosi, favorisce la stipulazione di accordi con gli operatori del settore, italiani e stranieri, per fornire energia al sistema produttivo e alle utenze civili regionali a condizioni eque, anche con importazioni dall'estero.

2. La Regione promuove, favorisce ed è autorizzata a stipulare accordi con enti e soggetti pubblici e privati al fine di realizzare, razionalizzare e ampliare la capacità di trasmissione degli elettrodotti sul territorio regionale.

3. La Regione promuove ed è autorizzata a stipulare accordi con le imprese di distribuzione per il conseguimento di obiettivi di risparmio energetico e di efficienza energetica negli usi finali.

Identico

Art. 21

(Azioni regionali a favore del sistema produttivo e degli utenti finali)

Identico

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

Capo VI

Modifiche e integrazioni a norme vigenti

Art. 22

(Modifiche alla legge regionale 28/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile), le parole <<disciplina l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e dei ponti radio assicurando:>> sono sostituite dalle seguenti: <<disciplina l'installazione degli impianti per la telefonia mobile o dei ponti radio e dei ripetitori di piccola potenza che trasmettono con tecnologia DVB-H (gap filler) assicurando:>>.

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28/2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) "microcella": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile con potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt;>>;

b) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

<<m bis) "gap-filler": impianto ripetitore che trasmette con tecnologia DVB-H, di piccola potenza (ERP< 200 W), che funziona sulla stessa frequenza del trasmettitore al quale è collegato, impiegato per coprire le cosiddette "zone d'ombra".>>.

Capo VI

Modifiche e integrazioni a norme vigenti

Art. 22

(Modifiche alla legge regionale 28/2004)

Identico

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

3. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 28/2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) è predisposto tenuto conto sia delle necessità dell'Amministrazione comunale che dei programmi dei gestori di rete per la telefonia mobile e per il DVB-H;>>;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<<c) definisce, anche sulla base di consultazioni e di protocolli d'intesa con i gestori medesimi, le aree preferenziali per l'installazione degli impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio e le loro eventuali modifiche, nonché le localizzazioni incompatibili ai sensi dell'articolo 8;>>.

4. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 28/2004 è inserito il seguente:

<<Art. 5 bis

(Disposizioni specifiche per impianti fissi, ponti radio e gap-filler)

1. Gli impianti devono essere realizzati, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla data di ricezione del provvedimento autorizzativo espresso ovvero dall'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

2. In caso di dismissione o riallocazione dell'impianto il gestore è obbligato alla rimessa in pristino del sito dismesso e a darne comunicazione al Comune.

Identico

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

3. Il gestore all'atto del rilascio del provvedimento autorizzativo costituisce una garanzia fideiussoria a favore del Comune, nelle forme di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), a copertura degli oneri di demolizione e rimessa in pristino del sito.>>.

5. L'articolo 6 della legge regionale 28/2004 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Disposizioni specifiche per impianti mobili per telefonia mobile)

1. Il gestore comunica al Comune l'avvenuta dismissione dell'impianto che deve avvenire entro novanta giorni dall'attivazione.

2. In caso di mancata dismissione nel termine di cui al comma 1, l'impianto è considerato ai fini urbanistici quale impianto fisso per telefonia mobile e assoggettato alle disposizioni relative e alle sanzioni di cui all'articolo 10. Il Comune provvede alla demolizione dell'impianto e alla rimessa in pristino del sito dismesso addebitandone la spesa al gestore.

3. In deroga all'articolo 5, l'installazione e l'attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile necessari per eventi straordinari e di durata non superiore a quindici giorni sono soggette esclusivamente a comunicazione preventiva al Comune territorialmente competente, corredata delle caratteristiche tecniche dell'impianto e della certificazione del gestore attestante la compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli

Identico

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale.>>.

6. L'articolo 7 della legge regionale 28/2004 è sostituito dal seguente:

<<Art. 7

(Disposizioni specifiche per ponti radio su strutture esistenti e microcelle)

1. L'installazione di ponti radio su strutture esistenti e microcelle è soggetta a denuncia di inizio attività, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2, 3, 6 e 7.

2. Gli impianti devono essere ultimati, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività.

3. La realizzazione di microcelle è consentita su tutto il territorio a eccezione delle localizzazioni incompatibili di cui all'articolo 8. Qualora installate nell'ambito delle facciate degli edifici esistenti esse devono mimetizzarsi con le facciate degli edifici medesimi.>>.

7. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 28/2004 è inserito il seguente:

<<Art. 7 bis

(Disposizioni specifiche per gli impianti GSM-R)

1. Gli impianti relativi alla rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza e al controllo del traffico ferroviario sono assoggettati alle procedure di cui all'articolo 87, comma 3 bis, del decreto legislativo 259/2003 e successive modifiche; in tale ipotesi il Comune può chiedere, prima dell'inizio dei

Identico

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

lavori, una diversa collocazione degli impianti.>>.

8. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 28/2004 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Gli oneri relativi all'acquisizione dei pareri dell'ARPA, e unicamente quelli relativi alle verifiche di prima attivazione e modifica dell'impianto, sono a carico del gestore.>>.

9. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 28/2004 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. In caso di omessa comunicazione preventiva di cui all'articolo 5, comma 6, il Comune applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro.>>.

10. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 28/2004 dopo le parole: <<l gestori di impianti di telefonia>> sono inserite le seguenti: <<e degli impianti gap-filler>>.

11. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 28/2004 dopo le parole: <<Gli impianti, fissi e mobili per la telefonia mobile,>> sono inserite le seguenti: << nonché gli impianti gap filler,>>.

12. Al comma 4, dell'articolo 15, della legge regionale 28/2004 le parole <<di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c)>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e m bis)>>.

Identico

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

Art. 23

(Modifiche alla legge regionale 8/2002)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 8/2002 è inserito il seguente: <<2 bis. Ai fini della presente legge, l'uso esclusivo di impianti ad uso privato da parte delle imprese di cui al comma 2 si intende riferito anche a imprese produttive e di servizi appartenenti ad uno stesso gruppo. Si considerano appartenenti a uno stesso gruppo le imprese tra le quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall'articolo 2359 del codice civile.>>.

Art. 23

(Modifiche alla legge regionale 8/2002)

1. **E' abrogato l'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative).**

3. **Al comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 8/2002 dopo le parole <<esercizi di vicinato di cui al comma 3>> sono aggiunte le seguenti: << nonché di almeno un erogatore per il prodotto metano>>.**

3. Identico

Art. 24

(Modifiche alla legge regionale 5/2007)

1. **Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono abrogate le lettere l) e r).**

2. **Dopo il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:**

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

Capo VII
Disposizioni transitorie e finaliArt. 24
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, fatto salvo quanto stabilito ai commi successivi, e fermo restando che i procedimenti amministrativi in corso presso l'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alle funzioni conferite, sono conclusi da quest'ultima. Sono fatti salvi i procedimenti, in corso all'entrata in vigore della presente legge, attivati su delega dei Comuni alle Province ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 24/2006.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 si applicano fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 27.

3. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 si applicano agli impianti e alle infrastrutture sprovvisti delle autorizzazioni di cui all'articolo 10 per i quali non sia stata presentata, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, istanza di autorizzazione in sanatoria.

<<1 bis. Si considerano attività edilizia libera gli interventi quali le opere per il raccordo di nuovi utenti alle reti dei servizi centralizzati esistenti, nonché la posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico.>>.

Capo VII
Disposizioni transitorie e finaliArt. 25
(Disposizioni transitorie)

1. Identico

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 si applicano fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo **28**.

3. Identico

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

4. Le procedure in corso avviate dalle Province e dai Comuni con più di 40.000 abitanti prima della determinazione della Giunta regionale di cui all'articolo 16 sono uniformate alla medesima, ferma restando la validità delle verifiche già effettuate presso i singoli impianti.

5. In sede di prima applicazione di quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, i Piani delle reti di distribuzione di energia elettrica sono inviati dai soggetti interessati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. La sospensione di cui all'articolo 19, comma 6, opera a decorrere dal termine di sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, e comunque fino ad avvenuto ricevimento del Piano della rete.

7. Nelle more dell'organizzazione del sistema di raccolta dei dati energetici nell'ambito del sistema informativo regionale, i Comuni e le Province trasmettono copia delle autorizzazioni per impianti e infrastrutture energetiche rilasciate ai sensi della presente legge alla struttura regionale competente in materia di energia.

Art. 25

(Trasferimento di personale regionale agli Enti locali)

1. In relazione al conferimento di funzioni agli enti locali operato con la presente legge, la Regione provvede al trasferimento di proprio personale, nel numero di due unità, agli enti locali medesimi secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24/2006.

4. Identico

5. Identico

6. Identico

7. Identico

Art. 26

(Trasferimento di personale regionale agli Enti locali)

Identico

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

Art. 26
(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 5, nell'ambito dell'unità previsionale di base 6.4.350.1.3072 "Piano energetico regionale" di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è istituito <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 350 - Servizio n. 184 - Pianificazione territoriale regionale - il capitolo 895 (2.1.142.1.10.28) con la denominazione <<Spese per la redazione del piano energetico regionale (PER)>>.

2. Le entrate derivanti dall'articolo 15 vengono introitate sull'unità previsionale di base 3.5.1113 "Proventi sanzioni amministrative energia" di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo di entrata 1011 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 184 - Pianificazione territoriale regionale - con la denominazione <<Proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale (n. 262) "Norme in materia di energia">>.

Art. 27
(Disposizioni finali)

1. Con regolamento regionale possono essere ulteriormente disciplinate le funzioni amministrative di cui agli articoli 2, 3 e 4, a decorrere dall'entrata in vigore del quale cessano di trovare applicazione nella regione le seguenti disposizioni statali:

Art. 27
(Norme finanziarie)

Identico

Art. 28
(Disposizioni finali)

Identico

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

a) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

b) legge 8 febbraio 1934, n. 367 (Conversione in legge del regio decreto-legge 2 novembre 1933 n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e dei carburanti), per le parti che regolano i procedimenti di rilascio dei provvedimenti autorizzativi;

c) legge 11 gennaio 1937, n. 187 (Conversione in legge del regio decreto-legge 8 ottobre 1936, n. 2018, che modifica gli articoli 4, 11 e 15 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti), per le parti che regolano i procedimenti di rilascio dei provvedimenti autorizzativi;

d) legge 28 marzo 1962, n. 169 (Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole), per le parti che regolano i procedimenti di rilascio dei provvedimenti autorizzativi;

e) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali);

f) decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che

Identico

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, in conformità ai principi di adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione, semplificazione, omogeneità, trasparenza delle procedure, collaborazione tra i soggetti istituzionali, e responsabilità, nonché secondo i criteri di coamministrazione, partecipazione, pubblicità e informazione, anche mediante utilizzo di sistemi telematici e informatici, previo parere della Commissione consiliare competente che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

Art. 28
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate:
 - a) la legge regionale 16 novembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici);
 - b) la legge regionale 14 febbraio 2002, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 24, recante "Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici");
 - c) la legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia);
 - d) gli articoli 21 e 22 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24

Identico

Art. 29
(Abrogazione di norme)

Identico

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 262

<<Norme in materia di energia>>

(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

Identico